


SCHEDA PER		GAZZETTA UFFICIALE	
DATA FIRMA	3 dicembre 2009	LUOGO FIRMA	ROMA
IN VIGORE	SI	DATA ENTRATA IN VIGORE	1° APRILE 2016
MATERIA	ISTRUZIONE		
PAESE	FEDERAZIONE RUSSA		
TITOLO	<p>ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA FEDERAZIONE RUSSA</p>		
ADEMPIMENTI INTERNI	RATIFICA SENZA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE		
LINGUE	ITALIANO-RUSSO		
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	-		
GAZZETTA UFFICIALE	-		
NOTE VERBALI	ITALIA	N.V. 636 del 31 marzo 2016	
	CONTROPARTE	N.V. 3772 del 16 aprile 2010	
	RICEZIONE	1° aprile 2016	
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	<p>ART. 6.1 - Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.</p>		
DURATA	5 anni rinnovati automaticamente per successivi termini di cinque anni		
DENUNCIA O DECADENZA	<p>ART. 6.3 - (...) La validità dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte.</p>		
UFFICIO NEGOZIATORE	DGAP UNITA' FED. RUSSA		
NOTE	-		



ACCORDO

**tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Federazione Russa**

**sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica Italiana
e nella Federazione Russa**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "Parti",

riconoscendo l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo della società,

mossi dal desiderio di ampliare la mobilità accademica e di sviluppare contatti diretti tra istituzioni formative dei due Paesi,


desiderando contribuire all'ulteriore consolidamento di uno spazio formativo europeo comune,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo regola il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, rilasciati dalle Università, Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica Italiana (di seguito denominati "Università ed Istituti di livello universitario"), e dei titoli di studio redatti in conformità al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di seguito denominate "Istituzioni di formazione superiore") di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento degli studi nelle Università ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonché l'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti.

2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti si scambieranno, entro un mese dalla firma dell'Accordo, per il tramite delle Autorità competenti, l'elenco delle Università e Istituti di livello universitario della Repubblica Italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.



3. Le Parti si informeranno reciprocamente per le vie diplomatiche sulle modifiche all'elenco delle Università e Istituti di livello universitario della Repubblica Italiana ed ai modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.

Articolo 2

1. I titoli italiani di "Laurea" e di "Diploma accademico di I livello" consentono al titolare:

- l'accesso ai corsi formativi delle Istituzioni di formazione superiore per il conseguimento del "Diplom magistra";
- di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore ai fini del conseguimento del "Diplom spetsialista".

Il diploma russo di "Baccalaureato" consente al titolare:

- l'accesso ad Università ed Istituti di livello universitario per il conseguimento del titolo di "Laurea specialistica/magistrale" e del "Diploma accademico di II livello" della durata legale di due anni;
- di proseguire lo studio in base a programmi abbreviati o accelerati nelle Università ed Istituti di livello universitario per conseguire la "Laurea specialistica/magistrale" per un periodo formativo non inferiore a 5 anni.

2. I titoli italiani di "Diploma di Laurea" e di "Laurea specialistica/magistrale" e il "Diplom spetsialista" ed il "Diplom magistra" russi, danno diritto ai loro titolari ad accedere agli studi per la preparazione della tesi per conseguire il grado accademico di "Kandidat nauk" nella Federazione Russa e il "Dottorato di ricerca" nella Repubblica Italiana.

3. La definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio di una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte, necessari per accedere ad un corso di studi di livello superiore dell'altra Parte è di competenza delle Università e Istituti di livello universitario, ovvero dell'Istituzione di formazione superiore ricevente, che può, se necessario, richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o utilizzare i crediti ottenuti in modo da abbreviare il periodo di formazione.

Articolo 3

Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle Università ed Istituti di livello universitario in conformità con la legislazione della Repubblica Italiana, e il diploma di formazione superiore incompiuta nonché il certificato accademico, rilasciati dalle



Istituzioni di formazione superiore in conformità con la legislazione della Federazione Russa, sono riconosciuti quali documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente il proseguimento degli studi nelle Istituzioni di formazione superiore e nelle Università e Istituti di livello universitario, previa valutazione della formazione risultante dai suindicati documenti.

La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti, il contenuto dei corsi di formazione ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio di una Parte, ed i crediti, le valutazioni positive ed il contenuto dei corsi ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte è di competenza dell'Università o dell'Istituto di livello universitario e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi.

Articolo 4

1. I possessori dei titoli di studio di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei requisiti di accesso alle Università ed Istituti di livello universitario ed alle Istituzioni di formazione superiore, tra cui la verifica della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente. A tale riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di tre anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente, sono esenti dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua.

2. Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una Università o Istituto di livello universitario o da una Istituzione di formazione superiore ha il diritto di usare nel territorio dello Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena o abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento.

Articolo 5


1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti costituiscono una Commissione Mista di esperti, con le seguenti competenze:

- esaminare e chiarire argomenti connessi con l'interpretazione e con l'applicazione del presente Accordo;
- proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo dovute al cambiamento della legislazione di ciascuno degli Stati delle Parti nel campo dell'istruzione.

2. Della Commissione Mista fanno parte fino a sei esperti di ciascuna delle parti. Le informazioni sulla composizione della Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici.

La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una delle parti. Il luogo della riunione sarà concordato per le vie diplomatiche.


Articolo 6



1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni e la sua validità si rinnova automaticamente per successivi termini di cinque anni.
3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare il presente Accordo. La validità dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte.
4. In caso di termine dell'Accordo, le sue disposizioni saranno applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della cessazione della validità, nonché per i titolari e gli aspiranti a tali titoli di studio, giunti nella Repubblica Italiana o nella Federazione Russa prima della cessazione della validità del presente Accordo. I titoli di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

Fatto a *Roma* il 3.XII.2009, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

